sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza che precede; visto il ricorso ex artt. 160 e segg. L.F. depositato dalla società liquidazione in data 30.11.12 e la documentazione allegata; vista la relazione ex artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, L.F. depositata all'udienza del 21.12.12; rilevato che nel ricorso è affermato che il piano concordatario non tiene conto né come posta attiva, in relazione al valore, né come posta passiva, in relazione all'ammontare del debito ipotecario iscritto, dell'immobile sito in dell'immobile sito in quanto, pur formalmente intestato alla ricorrente, lo stesso dovrà essere retrocesso a parte venditrice sulla base dell'atto di transazione stipulato il considerato che viceversa nelle tabelle riportate a pag. 27 della relazione dell'attestatore ex artt. 161, comma 3 e 160, comma 2, L.F. sembra essersi tenuto conto del predetto immobile; rilevato come del resto tale bene allo stato fa parte del patrimonio della ricorrente; considerato che non è stato precisato se la proposta concordataria preveda la partecipazione al voto dei soci finanziatori, il cui credito chirografario è postergato ex lege e per il quale infatti non è rilevato che non risulta siano stati calcolati gli interessi sui crediti chirografari fino al deposito della domanda; rilevato, con riferimento ai vari contratti preliminari di cui è chiesta l'autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis L.F., che: nelle conclusioni a pag 44 del ricorso è indicato tra gli altri, come oggetto della richiesta di scioglimento, il preliminare che vede come parte promissaria acquirente il viceversa, non è previamente contemplato nel precedente paragrafo 9.3; non appare assolutamente ammissibile lo scioglimento dei contratti preliminari rispetto ai quali è stata trascritta dal promissario acquirente, anteriormente al deposito del ricorso, domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (contratti in relazione ai due preliminari che riguardano immobili facenti parte del complesso di , di cui è prevista l'ultimazione dal piano concordatario, non è dato affatto comprendere in che cosa consisterebbe la violazione del principio della " par condicio creditorum", non potendosi affatto condividere quanto affermato a pag. 32 della relazione dell'attestatore; la ricorrente sembra confondere i concetti di caparra confirmatoria e caparra penitenziale (cfr. per esempio preliminare doc 12 e preliminare doc. 18), i cui presupposti e la cui disciplina sono chiaramente diversi; rilevato inoltre che risultano delle incongruenze nel ricorso con riferimento all'importo complessivo dei costi necessari per ultimare il cantiere di nella tabella di pag 15 e in € oltre interessi sul debito ipotecario, nella tabella a pag. 21, nonché in relazione all'ammontare del debito ipotecario degradato a chirografo indicato in € , indicati in e 563.237,00 nella tabella di pag. 27 e nella successiva pag. 28 e in € 397.712 nella tabella di cui a pag. 30 della relazione del professionista attestatore; ritenuto pertanto necessario che parte ricorrente fornisca gli anzidetti chiarimenti e precisazioni apportando le modifiche eventualmente ritenute opportune P.Q.M.

concede termine di giorni venti, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, alla società ricorrente per fornire i chiarimenti e le precisazioni, di cui alla parte motiva, nonché per apportare le modifiche eventualmente ritenute opportune; si riserva all'esito ogni ulteriore proyvedimento.

Si comunichi

Padova, Il 10.1.2013

II G.R.

TRIBUNALE DI PADOVA CANCELLERIA FALLIMENTARE

***** 1 S GEN. 2013